

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-177 del 15/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SOLUZIONE VEICOLARE S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di officina di manutenzione meccanica e verniciatura di veicoli e gommista, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-171 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SOLUZIONE VEICOLARE S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di officina di manutenzione meccanica e verniciatura di veicoli e gommista, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Soluzione Veicolare S.r.l. (C.F. e P.IVA 14633311007) per l'impianto destinato ad attività di officina di manutenzione meccanica e verniciatura di veicoli e gommista, sito in Comune di Calderara di Reno, Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  5. Obbliga la società **SOLUZIONE VEICOLARE S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Soluzione Veicolare S.r.l. (C.F. e P.IVA 14633311007) con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale Luigi Schiavonetti n. 278, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno, Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 14/07/2023 (Prot. n. 21772 e n. 21801) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23820 del 28/07/2023 (pratica SUAP n. 21772/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/07/2023 al PG/2023/131601 e confluito nella **Pratica SINADOC 29033/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 24316 del 03/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/08/2023 al PG/2023/135536, ha richiesto l'attivazione di ARPAE-APAM per la valutazione della matrice di impatto acustico a supporto del Comune medesimo.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/137990 del 08/08/2023, in qualità di Autorità Competente per AUA ed ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) in forma semplificata ed in modalità asincrona dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria ( Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/150107 del 04/09/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/151009 del 05/09/2023 ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini dell'endoprocedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30112 del 09/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/10/2023 al PG/2023/170695, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 02/10/2023 (Prot. SUAP n. 29518 e n. 29521).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/171741 del 10/10/2023 ha comunicato il riavvio dei termini del procedimento ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta finali attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/178255 del 19/10/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/190459 del 09/11/2023 ha comunicato che la documentazione integrativa presentata non risulta esaustiva a rispondere integralmente a quanto richiesto per la matrice di impatto acustico con la succitata nota PG/2023/150107 del 04/09/2023.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/190459 del 09/11/2023 ha proposto al SUAP l'emissione di una formale comunicazione di esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per la presentazione, da parte della società Soluzione Veicolare S.r.l., di eventuali osservazioni e documentazione tecnica ai fini di superare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34525 del 22/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/11/2023 al PG/2023/198929, ha trasmesso documentazione tecnica ai fini di superare i motivi ostativi, inviata dalla società in oggetto in data 22/11/2023 (Prot. SUAP n. 34512 e 34513).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/201600 del 27/11/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 109552 del 07/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2023 al PG/2023/208906, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 36461 del 13/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/12/2023 al PG/2023/213945, ha trasmesso nulla osta ambientale per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto, con allegato il parere del Consorzio della Bonifica Renana (Prot. Comune n. 32110 del 26/10/2023).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo (Allegato B).
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 296,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 12/01/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOLUZIONE VEICOLARE S.r.l.**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Marzocchi (afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno - Capoluogo) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue industriali (derivate dall’attività di autolavaggio interno allo stabilimento e trattate mediante disoleatore), di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nell’impianto), di acque meteoriche di prima pioggia (preventivamente trattate mediante vasca di prima pioggia e successivo disoleatore) e di acque meteoriche di seconda pioggia (trattate mediante disoleatore), originate dall’attività di officina di manutenzione meccanica e verniciatura di veicoli e gommista.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo tesso stabilimento ha origine anche uno scarico nella pubblica fognatura mista di via Marzocchi (non cartografato in planimetria di riferimento) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 109552 del 07/12/2023, con nulla osta ambientale all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 36461 del 13/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM

in data 18/12/2023 al PG/2023/213945). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/07/2023 al PG/2023/131601), con particolare riferimento a:
  - Elaborato "Relazione tecnica e descrittiva degli scarichi di acque da realizzarsi in via Marzocchi n. 6/A Comune di Calderara di Reno (BO" datato 07/07/2023,
  - Elaborato "Planimetria generale – Rete fognaria interna" datato 07/07/2023.

-----  
Pratica Sinadoc 29033/2023

Documento redatto in data 12/01/2024



**Città di Calderara di Reno**



**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G  
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it  
 www.comune.calderaradireno.bo.it  
 C.F.00543810378–P.I.00514221209  
 40012 Calderara di Reno  
[ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it)

Prot. n.	2023/0036461		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2023/20
Rif. Prot.	n.	2023/21772	
S.U.A.P.	21772/2023		

Calderara di Reno, 13/12/2023

Spett.le  
 A.R.P.A.E – AACM  
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente  
 Energia Emilia-Romagna  
 Area Autorizzazioni e Concessioni  
 Metropolitana  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.  
 Servizio SUAP-Commercio  
 Sonia Staiano  
[sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it)

**OGGETTO:** Procedimento S.U.A.P. 21772/2023 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue, impatto acustico ed emissioni in atmosfera – presentata dalla Ditta “SOLUZIONE VEICOLARE SRL” P.I. 14633311007, per attività di officina di manutenzione veicoli e gommista, sita in via A. Marzocchi 6/A a Calderara di Reno (BO)  
**NULLA OSTA AMBIENTALE**

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta “SOLUZIONE VEICOLARE SRL” P.I. 14633311007, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue, impatto acustico ed emissioni in atmosfera per attività di officina di manutenzione veicoli e gommista, sita in via A. Marzocchi 6/A a Calderara di Reno (BO);

vista la nota ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana del 08/08/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 24690 del 08/08/2023, con la quale l’Ente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi art. 14 comma 2 Legge 241/90;

vista la nota ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana del 05/09/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 26776 del 05/09/2023, con la quale l’Ente ha richiesto integrazioni e sospeso i termini del procedimento;

viste le integrazioni presentate dal proponente ed acquisite da questa Amministrazione ai prott. gen. 29518 e 29521 del 02/10/2023 e trasmesse agli Enti in data 09/10/2023 con prot. gen. 30112;

vista la nota ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana del 10/10/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 30354 del 10/10/2023, con la quale l'Ente ha riavviato il procedimento;

visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Emilia Romagna, APAM di Bologna (pervenuto in data 19/10/2023 ed acquisito con prot. gen. 31479), relativamente alle emissioni in atmosfera;

visto il parere idraulico favorevole con raccomandazioni espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 26/10/2023 con prot. gen. 32110;

visto il parere favorevole di ARPAE Emilia Romagna, APAM di Bologna – Distretto Urbano (pervenuto in data 28/11/2023 ed acquisito con prot. gen. 34945), sulla compatibilità acustica della nuova sorgente relativa all'emissione in atmosfera di cui all'oggetto;

visto il parere favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 07/12/2023 ed acquisito al prot. gen. 36010), in merito alla richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e delle acque reflue meteoriche non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie del piazzale;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

## **SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE**

**MATRICE IMPATTO ACUSTICO:** alla ditta "SOLUZIONE VEICOLARE SRL" P.I. 14633311007, a seguito della nota ARPAE APAM – Distretto Urbano di Bologna, pervenuta in data 28/11/2023 ed acquisita con prot. gen. 34945, nella quale si esprime parere favorevole sulla compatibilità acustica della nuova sorgente relativa all'emissione in atmosfera di cui all'oggetto.

**MATRICE SCARICHI:** alla ditta "SOLUZIONE VEICOLARE SRL" P.I. 14633311007 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (bagni, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque industriali e delle acque di seconda pioggia, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (prot. gen. 36010 del 07/12/2023) e dal parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili (prot. gen. 32110 del 26/10/2023).

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal Titolo V Capo I e II della Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero, in caso di reiterate violazioni, che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio  
Responsabile Servizio Sostenibilità Ambientale-SUAP Commercio  
Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.  
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano  
051/6461263  
[sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it)

Ing. Chiara Alberghini  
051/6461203  
[chiara.alberghini@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:chiara.alberghini@comune.calderaradireno.bo.it)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 07 dicembre 2023  
Prot. n. 0109552/23

Spett.li  
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**CITTA' DI CALDERARA DI RENO**  
**Settore Governo e Sviluppo del territorio**  
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti  
Piazza Marconi, 7  
40012 CALDERARA DI RENO BO  
PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>31/07/2023</b>	Num. prot.: <b>70057</b>
	Data prot.: <b>09/08/2023</b>	Num. prot.: <b>72961</b>
	Data prot.: <b>06/09/2023</b>	Num. prot.: <b>79624</b>
	Data prot.: <b>10/10/2023</b>	Num. prot.: <b>89976</b>
	Data prot.: <b>11/10/2023</b>	Num. prot.: <b>90357</b>
	PA&S 15/2023	

**Oggetto:** Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta “SOLUZIONE VEICOLARE SRL”, per attività di officina manutenzione veicoli e gommista, sito in via della Marzocchi 6/A a Calderara di Reno (BO)  
**Procedimento SUAP 21772/2023**  
**Pratica SINEDOC n. 29033/2023**

In merito alla istanza di richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa dal sig. Benjamin Iakab codice fiscale KBIBMN78R27Z129Y in qualità di rappresentante legale della ditta “**SOLUZIONE VEICOLARE SRL**” codice fiscale/p. IVA 14633311007 con sede legale in Comune di Roma (RM) Viale Luigi Schiavonetti n° 278 e insediamento produttivo inerente all’attività di manutenzione veicoli e gommista in Comune di Calderara di Reno (BO) Via Marzocchi n° 6/a.

L’insediamento è ubicato in un’area di tipo artigianale/industriale in un fabbricato e spazi esterni pertinenziali, con la presenza di reti fognarie di tipo nero e di tipo meteorico dove sono svolte attività manutentive su autoveicoli relativamente alla componente meccanica, alle gomme ed alla carrozzeria.

Le reti di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali di transito e sosta sono inviate ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionato e così composto:

- sistema di ripartizione tra le prime e le seconde piogge;
- vasca di accumulo e dissabbiatura;
- disoleatore a coalescenza;
- pozzetto di campionamento e controllo;

Il proponente l’istanza inoltre propone la realizzazione di una zona esterna da adibire al lavaggio dei veicoli in ingresso all’autofficina/carrozzeria.



Con la verifica della documentazione consegnata si evidenziano le seguenti criticità:

- nella cartografia trasmessa non sono riportate le linee deferenti da bagni e servizi igienici verso il punto di scarico finale;
- il troppo pieno del riempimento delle vasche di prima pioggia, ovvero le acque di seconda pioggia, è convogliato nella condotta di scarico che afferisce al pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia che per loro natura sono classificate acque di tipo produttivo.  
Questa operazione comporterebbe una modifica dei livelli qual-quantitativi relativamente alle acque di prima pioggia;
- la presenza di una piazzola per il lavaggio degli automezzi i cui scarichi anche se di natura limitata si configurano di **tipo produttivo** anch'essi convogliati nella condotta che afferisce al pozzetto di scarico delle acque di prima pioggia.

E' ritenuto congruente per la scrivente Società prescrivere lo spostamento del punto di immissione delle acque di seconda pioggia nella rete fognaria interna, a valle del pozzetto predisposto per la verifica ed il controllo dello scarico delle acque di prima pioggia.

Si evidenzia come lo scarico dell'autolavaggio risulti classificato di tipo produttivo e possa esserne conservato l'attuale punto di immissione nella rete fognaria interna a monte del punto di campionamento e controllo delle acque di prima pioggia.

Si ritiene che l'utilizzo di formulati detergenti per il lavaggio dei veicoli possa comportare un superamento del parametro tensioattivi nello scarico parziale in uscita dalla zona di lavaggio.

Proprio per rimarcare tale situazione verrà richiesto al proponente l'istanza di effettuare una verifica analitica sulle caratteristiche dello scarico della piazzola di lavaggio come di seguito indicato.

Il prelievo nel pozzetto di campionamento e controllo potrà essere effettuato realizzando un campionamento di almeno un ora allorquando, al momento del prelievo stesso, l'impianto sia in funzione.

Lo stabilimento è provvisto di uno scarico nella pubblica fognatura delle acque miste di via Marzocchi in cui sono convogliate le acque reflue domestiche, le acque di tipo produttivo, le acque di prima pioggia e di seconda pioggia per afferire all'impianto di trattamento finale di Calderara di Reno – Capoluogo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (bagni, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque industriali in precedenza descritte;**
  - **acque di seconda pioggia;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D. Lgs.152/2006;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
- **La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**È prescritta:**

- qualora non presente, l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 gennaio 2024;
- qualora non presente, l'installazione di un contattore divisionale sul prelievo dell'acqua legata all'utilizzo della piazzola del lavaggio.
- lo spostamento a valle del pozzetto di campionamento e controllo delle acque di prima pioggia del punto di immissione nella rete interna, delle acque di seconda pioggia, per la cui realizzazione è ritenuto congruente un periodo di almeno sei mesi (entro 30 aprile 2024).
- la realizzazione di un piano di monitoraggio dello scarico della sola piazzola di lavaggio della durata complessiva di almeno 6 mesi (termine maggio 2024) che preveda la realizzazione di almeno 3 campioni medi dello scarico nell'arco dell'intero ciclo giornaliero con la determinazione almeno dei seguenti parametri analitici:
  - pH;
  - Tensioattivi totali;
  - Oli minerali (\*);
  - COD (\*);

(\*) almeno 1 volta nel periodo.

Si preavvisa che sulla base degli esiti del piano di controllo e monitoraggio potrà essere possibile una riclassificazione di questo scarico definito al momento di tipo produttivo.

È richiesta la trasmissione della documentazione prescritta comprensiva di indicazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 0547388435, indirizzo di posta elettronica: [ermes.guzzinatii@gruppohera.it](mailto:ermes.guzzinatii@gruppohera.it).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(Firmato digitalmente)

Settore Manutenzione  
del reticolo idraulico ed irriguo  
e Istruttorie tecniche  
MV/CB

**Spett.le**

**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**

**PEC [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)**

**OGGETTO: Richiesta parere idraulico per il procedimento S.U.A.P. 21772/2023 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico - presentata dalla Ditta "SOLUZIONE VEICOLARE SRL", per attività di officina manutenzione veicoli e gommista, sito in via della Marzocchi 6/A a Calderara di Reno (BO).  
Richiesta integrazioni Codice pratica 202313110.**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 10/10/2023 con prot. n. 13110 una richiesta da parte del Comune di Calderara di Reno per il rilascio di parere idraulico per il procedimento S.U.A.P. 21772/2023 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico - presentata dalla Ditta "SOLUZIONE VEICOLARE SRL", per attività di officina manutenzione veicoli e gommista, sito in via della Marzocchi 6/A a Calderara di Reno (BO).

Premesso che in data 13/10/2023 con prot. 13320 sono pervenute da parte del comune di Calderara di Reno integrazioni volontarie.

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (<https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti fase02.aspx?ID=240>).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta infatti che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Peloso dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





- le unità immobiliari site in Via Marzocchi 6/A sono da tempo esistenti;
- lo scolo Peloso è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di Scolo;
- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

**parere idraulico favorevole**

per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale Peloso delle acque reflue domestiche provenienti dalle unità immobiliari site in via Marzocchi 6/A, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

A tal proposito dovrà essere inviata allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, dott Ing Cristiano Bani (tel 3894393808) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( *Ing. Ilihc Ghinello* )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOLUZIONE VEICOLARE S.r.l.**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di officina di manutenzione meccanica e verniciatura di veicoli e gommista svolta dalla società Soluzione Veicolare S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società SOLUZIONE VEICOLARE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE C1**  
**PROVENIENZA: STUCCATURA E CARTEGGIATURA**

Portata massima .....	11000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9,5 m
Durata massima .....	3 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-organico totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a pannelli dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento dello stesso filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

## EMISSIONE C2

PROVENIENZA: PREPARAZIONE VERNICI E LAVAGGIO ATTREZZI

Portata massima .....	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	1 h/g

### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-organico totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a pannelli dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento dello stesso filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

## EMISSIONE C3

PROVENIENZA: VERNICIATURA / ESSICCAZIONE

Fase di verniciatura:

Portata massima (durante la fase di verniciatura) .....	42000 Nm <sup>3</sup> /h
Portata massima (durante la fase di essiccazione) .....	8400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	3,5 h/g

### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-organico totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a pannelli dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento dello stesso filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale – il certificato di analisi dovrà specificare se il prelievo è stato effettuato durante la fase di verniciatura o di essiccazione.

---

## EMISSIONE C4

PROVENIENZA: OFFICINA MECCANICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera k - Autorimesse e officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

---

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

2. L'attività svolta dalla Società SOLUZIONE VEICOLARE Srl nello stabilimento di Calderara di Reno, via Marzocchi n° 6/A, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 12 ossia attività di finitura di autoveicoli con consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno.

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 6.3 del DLgs n°152/06 Parte quinta).

La società SOLUZIONE VEICOLARE Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Poichè la società SOLUZIONE VEICOLARE Srl dichiara l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del Dlgs 152/2006<sup>1</sup> dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

#### 4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza

<sup>1</sup> Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## 7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 9. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione C1, C2 e C3 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle stesse emissioni C1, C2 e C3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in

autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e

- delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e

straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/07/2023 al PG/2023/131601.

-----  
Pratica Sinadoc 29033/2023

Documento redatto in data 12/01/2024

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOLUZIONE VEICOLARE S.r.l.**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi n. 6/A, Loc. Bargellino**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico del 07/04/2023 e del 22/11/2023, presentata dalla società Soluzione Veicolare S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009) per l'attività di officina di manutenzione meccanica e verniciatura di veicoli e gommista.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2023/201600 del 27/11/2023.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 36461 del 13/12/2023.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Montagna PG/2023/201600 del 27/11/2023, con nulla osta acustico Prot. n. 36461 del 13/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/12/2023 al PG/2023/213945). Il nulla osta acustico del Comune è già allegato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere acustico di ARPAE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione Tecnica di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/04/2023 da Giuseppe Gabriele Tocci, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Soluzione Veicolare S.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/07/2023 al PG/2023/131601).
- Elaborato aggiornato “Relazione Tecnica di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/04/2023 da Giuseppe Gabriele Tocci, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Soluzione Veicolare S.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 09/10/2023 al PG/2023/170695).
- Elaborato “CALCOLO VALORE RUMORE AMBIENTALE IN FACCIATA AI RICETTORI” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/11/2023 da Giuseppe Gabriele Tocci, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Soluzione Veicolare S.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 23/11/2023 al PG/2023/198929).

-----  
Pratica Sinadoc 29033/2023

Documento redatto in data 12/01/2024



SINADOC 29033/2023

**ARPAE**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna  
Via San Felice n.25, 40122 Bologna  
ca L. Farnè

**Città di Calderara di Reno**

Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio  
SUAP

[comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

*Trasmesso via PEC*

**OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 21772/2023** - Richiesta di nuova AUA relativa alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento della ditta Soluzione Veicolare Srl sito in Via A. Marzocchi 6A, Loc. Bargellino, nel comune di Calderara di Reno (BO). **Valutazione integrazioni impatto acustico.**

La scrivente APAM nel precedente parere ha richiesto integrazioni al documento progettuale redatto dal TCA Giuseppe Gabriele Tocci ed in particolare:

- *planimetrie con chiara identificazione delle sorgenti sonore riconducibili alla ditta e la collocazione dei punti di misura dei rilievi fonometrici svolti;*
- *descrizione delle modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;*
- *grafici delle storie temporali delle misure svolte;*
- *modalità di calcolo della valutazione previsionale;*

Nel documento integrativo:

- viene corretta l'identificazione del ricevitore più prossimo alla sorgente (P5 invece che P1);
- vengono descritte le modalità di valutazione del contributo energetico della sorgente sonora (sistema di espulsione aria con Lp a 1 metro: 72,5 dB(A) ), sui n°5 ricettori individuati nella planimetria allegata al documento;
- viene allegato il grafico con la storia temporale del rilievo fonometrico del rumore residuo (57,5 dBA).

Gli esiti delle valutazioni eseguite dal TCA, evidenziano che il contributo energetico della sorgente sonora valutata, non influenza in modo significativo il clima acustico presso i ricettori sensibili individuati nelle adiacenze dell'attività (livello differenziale max < 0,5 dBA ).

**conclusioni**

Si esprime parere favorevole sulla compatibilità acustica della nuova sorgente relativa all'emissione in atmosfera di cui all'oggetto.

*Tecnico al quale rivolgersi per chiarimenti: A. R. Riberti ([rriberti@arpae.it](mailto:rriberti@arpae.it))*

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
Dr.ssa Paola Silingardi (*o suo delegato*)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**